

AM. A



Lettera d'intenti

Oggetto : Lettera d'intenti (ipotesi di aggregazione)

OGGI

Il giorno ventisette (27), mese OTTOBRE (10), anno DUEMILASEDICI (2016),

PRESSO

la sede legale della ditta POLISERVICE spa in P.zza G. Marconi, 10, a Nereto (TE)

PER

scrittura privata non autenticata, non soggetta a bollo, con scambio finale via PEC,

LO SCRIVENTE

Dott. Giovanni Antelli nato/a Ascoli Piceno il 24/06/9156 c.f. n. NTLGNN56H24A462T, identificato/a con C.I. n. AS 5674807 rilasciato da Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) il 16/09/2010 scadente il 15/09/2020 ricoprente il ruolo *pro tempore* di legale rappresentante presso la Poliservice s.p.a., con sede legale in Nereto (TE) P.zza Marconi, 10, iscritta alla CCIAA TERAMO n. 3508, REA n. 121942, capitale sociale euro 922.457 i.v., il quale non agisce in proprio ma in nome e per conto della citata società (e nel seguito così detta, se ciò sarà, l'«*incorporante*»), come da delibera di Consiglio di Amministrazione del 21 Ottobre 2016, la quale ha dato mandato esplorativo per quanto trattasi al presidente di detto organo amministrativo, resa conforme, è allegata alla presente (unitamente ad una recente visura camerale di attestazione dei poteri);

E

l'Avv. Gabriele Rapali nato/a El Recreo (Venezuela) il 27/03/1959 c.f. n. RPLGRL59C27Z614S, identificato/a con C.I. n. AX1663958 rilasciato da Comune di Martinsicuro (TE) il 10/03/2016 scadente il 27/03/2026, ricoprente il ruolo *pro tempore* di Legale Rappresentante presso la COSEV Servizi s.p.a., con sede legale in Nereto (TE), Via Petrarca, 6, P.IVA 00446820672, iscritta alla CCIAA di TERAMO n. 82005040678, REA n. TE-104613, capitale sociale Euro 471.641,00 i.v., il quale non agisce in proprio ma in nome e per conto della citata società (e nel seguito così detta, se ciò sarà, l'«*incorporata*»), come da delibera di Consiglio di Amministrazione del 24 Ottobre 2016, la quale ha dato mandato esplorativo per quanto trattasi al presidente di detto organo amministrativo, resa conforme, è allegata alla presente (unitamente ad una recente visura camerale di attestazione dei poteri);

POLISERVICE S.p.A.
P.zza Marconi, 10
64015 NERETO (TE)
P.IVA 01404160671

COSEV SERVIZI SPA
Il Presidente
Avv. Gabriele Rapali

PREMESSO

- che il contenuto della presente lettera d'intenti assume mero carattere ricognitivo e dichiarativo ispirandosi ai principi dell'art. 3, l. 241/1990;
- che ogni attività d'impulso sarà condizionata al successivo indirizzo degli organi istituzionali competenti degli Enti soci;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

la presente lettera d'intenti ha il fine di sviluppare, come attività d'impulso, il processo di aggregazione, di cui all'Allegato 2.2 alla presente lettera d'intenti costituendone parte integrante e sostanziale, tra le due citate società, da deliberarsi in tal senso e con tale spirito da parte dei rispettivi organi amministrativi e, da sottoporsi alle sovrane decisioni dei massimi consessi degli enti locali soci delle rispettive società e, del socio privato di Poliservice s.p.a., in simmetria informativa con i principi generali di cui all'art. 97 Costituzione e gli artt. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa) e 3 (Motivazione del provvedimento), l. 241/1990 e quindi dell'art. 1, c. 553, l. 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)) e dell'art. 1, c. 611, l. 190/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), e degli artt. 16 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione), 18 (Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche) e 19 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale), l. 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come da successivo d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) cd. Madia, in vigore dal 23/9/2016;

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E PRIVACY

Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione della presente lettera d'intenti saranno improntate a principi di


POLISERVICE S.p.A.
Piazza Teramo, 10
64015 NERETO (TE)
P.IVA 01404160673

COSEV-SERVIZI SPA
Il Presidente
Avv. Gabriele Rapali

correttezza, liceità, trasparenza, esclusività e rispetto del segreto istruttorio, oltre che al rispetto del d. lgs. 196/2003 (legge sulla privacy) e successive modifiche e integrazioni, oltre che delle linee guida del garante per la protezione dei dati personali.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Nereto (TE), li 27.10.2016

COSEV Servizi S.p.a.
f.to 
COSEV SERVIZI SPA
Il Presidente
Avv. Gabriele Rapali

Poliservice S.p.a.
POLISERVICE S.p.A.
Piazza Marconi, 10
f.to 64015 NERETO (TE)
P. IVA 01404160671
Il Presidente
dott. Giovanni Antelli


Allegato:

- copia di un documento d'identità dei firmatari, leggibile ed in corso di validità;
- copia resa conforme delle citate delibere dell'organo amministrativo.

Poliservice s.p.a.
COSEV Servizi s.p.a.
Nereto (Teramo)

ALLEGATO 2.2

(alla lettera d'intenti costituendone parte integrante e sostanziale).

PREMESSO

- che il contenuto della presente lettera d'intenti assume mero carattere ricognitivo e dichiarativo ispirandosi ai principi dell'art. 3, l. 241/1990;
- che l'identità dell'atto ricognitivo, sotto il profilo sostanziale, è quello di rafforzare l'atto principale che in esso converge (*id est*, la delibera dei rispettivi organi amministrativi a valere come attività d'impulso sul processo di aggregazione di cui trattasi), consentendone il pieno dispiegamento degli effetti giuridici condizionatamente all'esito degli indirizzi degli enti locali soci; mentre sotto il profilo procedimentale, è quello di produrre un effetto specificativo dei fatti che vi ineriscono tra la situazione giuridica creata dall'atto principale (la finale deliberazione degli organi istituzionali competenti degli enti locali soci) ed i successivi provvedimenti attuativi;
- che con il presente atto ricognitivo, si crea (di fatto) una situazione di sostanziale unitarietà tra l'atto principale e l'atto ricognitorio e che quindi, tenendo conto delle finalità e dei contenuti di quest'ultimo, i relativi effetti giuridici risulteranno esclusivamente prodotti dal primo, considerato che l'atto ricognitorio si limita a constatare formalmente i contenuti giuridici dell'atto principale (*id est*, la delibera finale dei rispettivi organi sociali) ed a qualificare i fatti che da esso deriveranno⁽¹⁾;
- che si può senz'altro ritenere che all'atto ricognitivo sia riconducibile la disciplina generale di cui alla l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), la quale ha generalizzato (sia pure con qualche eccezione) l'applicazione dello strumento procedimentale (*ex art. 3*);
- che il citato art. 3 (*Motivazione del provvedimento*), prevede che «1] Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2] La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3] Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4] In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere».

CON IL FINE

- di sviluppare, come attività d'impulso, il processo di aggregazione tra le due citate società, da deliberarsi in tal senso e con tale spirito da parte dei rispettivi organi

⁽¹⁾ In dottrina si rinvia all'autorevole opera di GOTTI P., *Gli atti amministrativi dichiarativi. Aspetti sostanziali e profili di tutela*, Giuffrè E., Milano, 1996

amministrativi e da sottoporsi alle sovrane decisioni dei massimi consessi degli enti locali soci delle rispettive società e del socio privato di Poliservice s.p.a., in simmetria informativa con i principi generali di cui all'art. 97 Costituzione e gli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), l. 241/1990 e quindi dell'art. 1, c. 553, l. 147/2013 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*) e dell'art. 1, c. 611, l. 190/2014 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*), e degli artt. 16 (*Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione*), 18 (*Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche*) e 19 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale*), l. 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), come da successivo d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) cd. Madia, in vigore dal 23/9/2016;

- (quindi) di condizionare ogni attività d'impulso al successivo indirizzo degli organi istituzionali competenti degli enti soci;

PREVIA RICOGNIZIONE

- dei contenuti della relazione tecnica-economica prodromica all'operazione straordinaria di cui trattasi, articolata nei seguenti capitoli : I (*Il contesto*); II (*Le criticità*); III (*Il procedimento*); IV (*La governance*); V (*Il management*); VI (*Il benchmarking*); VII (*Il personale*); VIII (*Il rischio*); IX (*L' Ati*); X (*L' operazione in esame sotto il profilo Antitrust*); XI (*I benefici*)

ACQUISITO IN ATTI

- i rispettivi statuti sociali;
- gli atti della procedura competitiva pubblica per la ricerca del *partner* privato gestore operativo nella misura del 48,0% del capitale e successive operazioni di finanza straordinaria;
- i rispettivi bilanci consuntivi 2015, 2014, 2013 e nota integrativa (ai sensi degli schemi di cui agli artt. 2424 e ss. codice civile), relazione sulla gestione, verbale del collegio sindacale, verbale della società di certificazione esterna ai sensi del d.lgs. 164/2000;
- i rispettivi contratti di servizio;
- le rispettive carte dei servizi;
- gli (eventuali) codici di comportamento;
- il piano operativo di razionalizzazione (POR) e relazione di consuntivo 2015, ai sensi dell' art. 1, cc. 611 e 612, l. 190/2014;
- i rispettivi piani triennali della trasparenza e integrità (PTTI) di cui al d.lgs. 33/2013 per gli anni anteriori a quello in corso;
- i rispettivi piani triennali della prevenzione della cauzione (PTPC) di cui alla l. 190/2012 (atteso che sulla base del d.lgs. 97/2016, dal 23/6/2016 detti due piani saranno unificati);
- ogni altro vigente regolamento interno;

CONSIDERATO

- che, sotto il profilo economico, alla luce di quanto in precedenza esposto con riferimento al periodo transitorio di cui all' art. 15 (*Regime di transizione nell'attività di distribuzione*), d.lgs. 164/2000 (Letta), gli effetti della fusione per incorporazione risultano non significativi in quanto trattasi, ai sensi del dMSE 226/2011 di un servizio prossimo alla gara d' Atem con connessa decadenza *ope legis*;

POLISERVICE S.p.A.
Piazza Marconi, 10
64015 NERETO (TE)
P. IVA 01404160671

COSEV SERVIZI SPA
Piazza Marconi, 10
64015 NERETO (TE)
P. IVA 01404160671

- che, nel caso di specie, le scelte negoziali privatistiche divise realizzate realizzano un modulo organizzativo che integra strutture societarie esistenti, senza creare nessun *favor* o nessun *minus* in capo sia ai soci pubblici sia al socio privato;
- che, in tal senso soccorre l' istituto civilistico della categoria di azioni ai sensi (tra gli altri articoli) dell' art. 2348 codice civile;
- che allora l' operazione in esame assume – così come delineata – carattere neutro rispetto al mercato, essendo poi rimesso al comune capofila dell' Atem Teramo la celebrazione della gara per l' individuazione dell' unico soggetto gestore a superamento del periodo transitorio di cui all' art. 15, d. lgs. 164/2000;
- che la serietà della giustificazione economica unitamente alla neutralità anzi lumeggiata, fa ricorso ad un modello organizzativo, anche sul solco del c. 15-*ter*, art. 113, d.lgs. 267/2000, senza assumere – così come ampiamente precisato – alcuna posizione dominante sul mercato;
- che (infatti) la fusione per incorporazione di cui trattasi, ai sensi degli artt. da 2501 a 2505-*quater*, codice civile, ha un senso se valutata in una prospettiva industriale di lungo periodo, atteso che, come si diceva, il tutto non esaurisce i suoi fini strategici nella “occasionalità” di una gara di ambito nella distribuzione del gas naturale, in quanto le strategie di orientamento al futuro dell' incorporante fanno perno su una *vision* più estesa, ancorata ai principi della concorrenza, all' interno di un modulo organizzativo capace di erogare al meglio (secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza) i servizi pubblici locali gestiti, ispirandosi ai principi dell' art. 1, c. 553, l. 147/2013 e all' art. 1, c. 611, l. 190/2014;
- che, a breve, sarà superato il periodo transitorio del servizio di distribuzione gas naturale ed il medesimo sarà posto a gara, tenendo presente che se l' incorporata, in quanto società monoservizio, non si aggiudicasse la gara d' Atem, sarebbe automaticamente destinata a scomparire;
- che, ragionando *a contrario*, non può poi non tenersi presente che l' incorporata è una società monoservizio, la quale, non aggiudicandosi la gara d' Atem, sarebbe automaticamente destinata a scomparire;
- che l' incorporata, in assenza di adeguate masse critiche, non può aspirare a concorrere in associazione temporanea d' impresa (ai sensi dell' art. 48, d. lgs. 50/2016) alla gara, in un mercato in cui oltre il 50% della distribuzione del gas naturale per una popolazione di oltre 60,7 milioni di abitanti (al 31 dicembre 2015) è nelle mani di due soli *big players*;
- che nel contempo è pur vero che in coerenza «con i principi dell' ordinamento comunitario [...] le imprese pubbliche hanno la stessa possibilità di agire in regime di parità di trattamento con le imprese private» (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 11/7/2008, n. 3499);

ESAMINATO

- il contesto di riferimento (cfr. la citata relazione);
- il superamento dei possibili *vulnus* (*ibidem*);
- i benefici *post* aggregazione (*ibidem*);
- i contratti di servizio in essere delle due società di cui trattasi, ai sensi dell' art. 35, l. 448/2001;
- i piani triennali della trasparenza e integrità (PTTI) delle due società di cui trattasi, ai sensi del d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), art. 2-bis (*Ambito soggettivo di applicazione*), attesa

POLISERVICE S.p.A.
Piazza Marconi, 10
66015 NERETO (TE)
P.IVA 01404160671

COSEV SERVIZI SPA
Presidente
Avv. Gabriele Rapali

- l'edizione novellata in vigore dal 23/6/2016, tenuto conto della deliberazione n. 8/2015 e della delibera n. 10/2015 dell'ANAC;
- i piani triennali della prevenzione della corruzione (PTPC) delle due società di cui trattasi, ai sensi della l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*);
 - i rispettivi bilanci di previsione 2016 (ove esistenti);
 - le carte del servizio delle due società di cui trattasi a partire dal dPCM 27/1/1994 e ss.;
 - che l'aggregazione non modifica quindi i vigenti termini transitori dell'art. 15, d. lgs. 164/2000, nè le potestà dell'ente di governo dell'Atem per il passaggio al periodo a regime (di cui al precedente art. 14 stesso decreto) attraverso la celebrazione della gara d'Atem di cui al dMSE 226/2011;
 - che rimane inalterato il regime degli *assets* essenziali in capo all'*incumbent* uscente (dall'incorporata all'incorporante) e che quindi nessuna barriera viene interposta verso i possibili competitori interessati alla gara d'Atem anzidetta, ai sensi della l. 287/1990;
 - che l'aggregazione consente all'incorporata di agire attraverso l'incorporante in una logica di continuità aziendale senza essere assoggettata all'imminente scadenza del regime transitorio ricompreso nella *lex specialis* di cui alla citata gara d'Atem;
 - il d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), cd. TUSPP, in esecuzione degli artt. 16 (*Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione*) e 18 (*Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche*) della l. 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), ed in particolare (di detto decreto) gli artt. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. «c» e 17 (*Società a partecipazione mista pubblico-privata*);

SI DICHIARA

- 1) di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte dichiarativa;
- 2) che ai sensi degli artt. da 2501 (*Forme di fusione*) a 2505-*quater* codice civile, rivestirà il ruolo di incorporante la PolIService s.p.a. e che rivestirà il ruolo di incorporata COSEV Servizi s.p.a.;
- 3) che in via prodromica COSEV Servizi s.p.a., previa stima peritale e come da statuto dell'incorporante, porrà a disposizione degli altri soci della PolIService s.p.a. le proprie azioni ordinarie di partecipazione nel capitale di quest'ultima, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione (ma sul punto v. *infra*), secondo quanto previsto dall'art. 10 del DLgs. 175/2006 cd. Legge Madia in vigore dal 23/09/2016;
- 4) che ai sensi degli artt. 2348 (*Categorie di azioni*) e 2350 (*Diritto agli utili e alla quota di liquidazione*), comma 2 codice civile, saranno attivate, come da modificato statuto della incorporante, le diverse categorie di azioni A, B e C con riferimento ai seguenti soggetti/attività:
 - i) cat. A, gli enti locali soci di PolIService s.p.a. per le attività sui servizi pubblici locali quali RSU, verde pubblico, IP, servizio cimiteriale, manutenzioni delle reti ed impianti ed altre dotazioni al servizio della distribuzione gas naturale (e, *amplius*, quant'altro ricompreso nell'attuale oggetto sociale di PolIService s.p.a.);
 - ii) cat. B, l'attuale socio privato Abruzzo Servizi per l'attività come da precedente punto (i) per la quale ha, a suo tempo, concorso;

POLISERVICE S.p.A.
Piazza Marconi, 10
66015 NERETO (TE)
01404160671

COSEV SERVIZI SPA
Il Presidente
Avv. Gabriele Bepati

- iii) cat. C, gli enti locali di COSEV Servizi s.p.a. (in parte già presenti nella categoria A) per le attività di distribuzione di gas naturale come ricompreso *ab origine* nello statuto dell'incorporata e della incorporante; atteso la volontà di ripristinare in capo al socio privato dell'incorporante la medesima percentuale di partecipazione primigenia pari o ai bordi del 48%, anche mediante apposita deliberazione di aumento di capitale sociale;
- 5) che il *management* vedrà: a) come direttore generale, ai sensi dell'art. 2396 codice civile, quello dell'incorporante, il quale riferirà sotto il profilo gerarchico e funzionale direttamente al consiglio di amministrazione, nonché sotto il profilo funzionale all'amministratore delegato per quanto strettamente connesso alle deleghe in capo a quest'ultimo; b) con il direttore generale dell'incorporata quale dirigente affari generali (con delega o procura che sarà poi perfezionata) in *staff* al direttore generale, al quale riferirà sia sotto il profilo gerarchico che funzionale in relazione ad entrambe le aree strategiche di attività nel seguito indicate;
- 6) che saranno *pre*-definiti gli altri aspetti organizzativi con particolare riferimento all'organigramma gerarchico-funzionale (onde evitare duplicazioni); ai sistemi informativi e piano dei conti (onde garantire continuità nelle rilevazioni contabili informatizzate riferite all'attività della incorporata); alla sicurezza e salute del lavoro; agli obblighi di trasparenza e integrità; agli obblighi di prevenzione della corruzione; al *reporting* agli enti soci; alla tutela dell'ambiente ed al risparmio energetico; ecc.;
- 7) che saranno – di conseguenza – previsti in capo all'incorporante, salvo ulteriori perfezionamenti, due aree strategiche di attività (ASA) coincidenti con le diverse categorie di azioni (l'una A e B; l'altra C) di cui al precedente punto 4, nelle more del periodo transitorio di cui al pluricitato art. 15 (*Regime di transizione nell'attività di distribuzione*) d.lgs. 164/2000 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*);
- 8) che sarà – di conseguenza – proposto al consiglio di amministrazione della incorporante: (i) un impianto di contabilità analitica atto a rilevare (ai sensi dell'art. 2425 rubricato *Contenuto del conto economico*, codice civile) i costi totali comuni (operativi ed *extra* operativi); (ii) i possibili – motivati – criteri di ribaltamento alle tre categorie di azioni; (iii) sulla base del bilancio di previsione 2017 *post* aggregazione;
- 9) che ai fini dei diritti propri delle tre pluricitate categorie di azioni – come da art. 2348 codice civile – tutto ciò che non risulta strettamente inerente alle attività riconducibili alle medesime, sarà oggetto di decisione collegiale assembleare – come da artt. da 2363 a 2379 – *ter*, codice civile – mentre ogni argomento ricompreso in una specifica ASA sarà oggetto di specifica deliberazione categoriale, riservata ai soci titolari delle azioni della categoria di appartenenza, tenendone di ciò conto nel modificato statuto della incorporante;
- 10) che circa l'organo amministrativo della incorporante: (i) esso rispetterà il modello di *governances* tradizionale collegiale – come da artt. da 2380 a 2396 codice civile – risulterà composto – al fine di tenere conto della complessità del contesto di riferimento e quindi della necessità di ottimizzare il patrimonio conoscitivo posseduto dalla incorporata; (ii) esso terrà conto che l'art. 18 (*Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche*), c. 1, lett. a), l. 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) ha fornito la delega ricompresa nell'art. 18 (*Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati*), d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) in vigore dal 23/9/2016, il quale ultimo articolo prevede che «

COSEV SERVIZI SPA
#Presidenza
Avv. Gabriele Renzi

POLISERVICE S.p.A.
64013 NERETO (TE)
P.IVA 01402160671

1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata. 2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. 3. È fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge» come da testi unici di cui uno riferito alle società a partecipazione pubblica (TUSPP) di cui all'ultimo citato decreto, e l'altro (al momento in bozza) riferito ai servizi pubblici locali d'interesse economico generale (TUSPL) e che, sussistendone le condizioni e quindi gli indirizzi dei massimi consensi degli enti locali soci, non è precluso all'incorporante la sopraddeata quotazione delle relative azioni; (iii) esso risulterà composto da un massimo di 5 consiglieri (presidente e amministratori delegati compresi); (iv) spetterà ai soci pubblici la nomina di un presidente e legale rappresentante tra i tre consiglieri da essi individuati; (v) ai sensi dell'art. 2381 codice civile spetterà ai soci privati la nomina di un amministratore delegato fra i due consiglieri da essi individuati (sussistendo l'adeguata misura di partecipazione al capitale dopo la cessione delle azioni COSEV Servizi s.p.a.; il quale amministratore delegato, con frequenza almeno trimestrale, informerà il consiglio di amministrazione sulla propria attività;

- 11) che sarà proposto all'assemblea dei soci la possibilità, da parte dell'unione dei comuni "Città T.V.V.", di superare l'attuale diritto di veto all'interno degli organi sociali;
- 12) che ai fini dell'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo gli enti locali soci della incorporata disporranno delle stesse potestà pre vigenti al processo di aggregazione;
- 13) che del processo di cui sopra sarà a tempo debito data informativa al comune capofila dell'Ambito territoriale minimale (in acronimo: «Atem») di Teramo, all'interno delle procedure competitive riconducibili all'individuazione del soggetto unico d'Atem nel settore della distribuzione gas naturale ai sensi del dMSE 226/2011 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) e successive modificazioni;
- 14) che i due direttori generali valuteranno preventivamente ogni altro aspetto afferente ai CCNL tra incorporata e incorporanda (e retribuzione di secondo livello) e quindi le procedure giuslavoristiche d'informativa alle OO.SS. provinciali, associazioni datoriali di categoria, RSA e/o RSU, ai sensi dell'art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) codice civile, dell'art. 47 (Trasferimenti di azienda), cc. da 1 a 4, l. 428/1990 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), dell'art. 28 (Repressione della condotta antisindacale), l. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), noto che l'operazione di finanza straordinaria costituisce esimente ai rigori dell'art. 18 (Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali), l. 133/2008 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti

POLISERVICE S.p.A.
Piazza V. V. V., 10
66015 NERETO (TE)
0862 1404160671

COSEV SERVIZI SPA
in Presidenza
Avv. Gabriele Rapali

- per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), ed atteso che il personale dell'incorporata manterrà l'iscrizione agli istituti previdenziali in essere prima della fusione di cui trattasi, applicandosi le previsioni dell' art. 19 (*Gestione del personale*), d.lgs. 175/2016 per quanto compatibili al caso di specie;
- 15) che i due direttori generali valuteranno preventivamente ogni aspetto inerente alla salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e quindi ogni ipotesi di tutela ambientale e risparmio energetico riconducibile al servizio di distribuzione gas naturale;
 - 16) che i due direttori generali valuteranno preventivamente ogni aspetto inerente al subentro nei contratti di appalto dell'incorporata ai sensi del d.lgs. 50/2016 rubricato *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* (ovvero – se sussiste tale ipotesi – della normativa precedente al 19/4/2016 di cui al d.lgs. 163/2006 rubricato *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* e DPR 207/2010 rubricato *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*);
 - 17) che nel caso di specie, subentrando l'incorporante nei diritti e negli obblighi della incorporata, comunque non si attiverà la relazione e pubblicità prevista dall'art. 34 (*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*), c. 20, l. 221/2012 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*);
 - 18) che *post*-fusione ricopre il ruolo di direttore generale vicario, in assenza del direttore generale dell'incorporante, il direttore generale dell'incorporata nel ruolo di cui al punto *sub* 5;
 - 19) che proseguirà la certificazione del bilancio già in capo all'incorporata ai sensi del d.lgs. 164/2000 (Letta);
 - 20) che sarà cura dell'incorporante integrare il proprio piano triennale della trasparenza ed integrità (PTTI) con quello dell'incorporata ai sensi del d. lgs. 33/2013;
 - 21) che sarà cura dell'incorporante integrare il proprio piano triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) con quello dell'incorporata ai sensi della l. 190/2012;
 - 22) che proseguirà la certificazione qualità già in capo all'incorporata ai sensi dell'art. 87, d. lgs. 50/2016;
 - 23) che l'incorporante avrà la possibilità di concorrere alla gara d'Atem di Teramo da sola o in associazione temporanea d'impresa (Ati), altrimenti detto raggruppamento temporaneo d'impresa (Rti), per scrittura privata autenticata, anche tramite costituzione di una nuova società di capitali (*Newco*) partecipata dalla incorporante secondo modalità e termini da definirsi;
 - 24) che al suddetto Ati potrà anche concorrere il socio privato dell'incorporante, ovvero i soci di detto socio, ovvero altri soggetti terzi in qualità di *partner* industriali e/o finanziari;

REFERENTI

I referenti per l'attuazione della presente lettera d'intesa sono:

- a) per COSEV Servizi s.p.a.
 - (1) sul piano programmatico, il presidente del consiglio di amministrazione;
 - (2) sul piano operativo, il direttore generale;
- b) per Poliservice s.p.a.
 - (1) sul piano programmatico, il presidente del consiglio di amministrazione;
 - (2) sul piano operativo, il direttore generale.

COSEV SERVIZI SPA
Il Presidente
Avv. Gabriele Rapali

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E *PRIVACY*

Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione della presente lettera d'intenti saranno improntate a principi di correttezza, liceità, trasparenza, esclusività e rispetto del segreto istruttorio, oltre che al rispetto del d. lgs. 196/2003 (legge sulla privacy) e successive modifiche e integrazioni, oltre che delle linee guida del garante per la protezione dei dati personali. \\\

POLISERVICE S.p.A.
Piazza Mazzini 10
64015 Nereto (TE)
P. IVA 02730416067

